Ministero dell'istruzione e del merito
Liceo Scientifico Statale "Guglielmo Marconi"
Via Danimarca, 25 - 71122 FOGGIA
e-mail: fgps040004@istruzione.it - PEC: fgps040004@pec.istruzione.it - C.F. 80031370713
sito web: www.liceogmarconifg.edu.it
Sede centrale – via Danimarca: Tel. 0881 636571 / 634387 / 633707
Sede succursale - via Sbano: Tel. 0881 311667 / 361702 / 311456

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Il presente Regolamento di disciplina è stato elaborato
dal Collegio dei Docenti
ed approvato con delibera n. 102 del Consiglio di Istituto del 29/10/2025
Integrato su proposta del Collegio docenti del 23/09/2026
ed approvato con delibera n. 41 del Consiglio di Istituto del 19/10/2026

RIFERIMENTI NORMATIVI

DPR 24 giugno 1998, n. 249 "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", modificato negli articoli 4 e 5 da successivo DPR 21 novembre 2007, n.235 e dal DPR del 08 agosto 2025, n. 134.

Legge 3 /2003, art. 51 (Tutela della salute dei non fumatori) e DL 12 settembre 2013, n.104, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128 (tutela della salute nelle scuole) DPR 309/1990 e DL 36/2014 (relativi all'uso di droghe e stupefacenti)

Legge n. 71 del 2017, art. 5, e Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e Legge n. 70/24

Circolare MIM n. 3392 del 16 giugno 2025

PRINCIPI GENERALI

I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. (DPR 249/1998, art. 4, comma 1, modificato dal DPR del 21 novembre 2007, n. 235 e dal DPR del 08 agosto 2025, n. 134.)

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. (DPR 249/1998, art. 4, comma 2, modificato dal DPR del 21 novembre 2007, n. 235 e dal DPR del 08 agosto 2025, n. 134.)

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
(DPR 249/1998, art. 4, comma 3 e 4, modificato dal DPR del 21 novembre 2007, n. 235 e dal DPR del 08 agosto 2025, n. 134.)

Lo studente deve essere reso consapevole della negatività del suo comportamento, con il criterio del dialogo e del confronto, deve essere ascoltato prima di attribuirgli qualsiasi sanzione disciplinare.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. (DPR 249/1998, art. 4, comma 5, modificato dal DPR del 21 novembre 2007, n. 235 e dal DPR del 08 agosto 2025, n. 134.)

Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare.

Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica e, a titolo esemplificativo, possono essere:
- ripristino dell'arredo scolastico;
- pulizia, riordino, dipintura dell'ambiente scolastico;
- manutenzione degli spazi esterni, di materiali didattici, librari o di segreteria, purché non sensibili;
- frequenza di specifiche attività formative personalizzate, di incontri obbligatori con operatori del sociale o corsi organizzati da Enti esterni alla scuola;
- produzione di elaborati finalizzati a stimolare nello studente la riflessione e l'acquisizione delle tematiche riconducibili alla mancanza disciplinare.

L'attività di approfondimento deve essere realizzata da un docente indivduato dal CdC che ha irrogato la sanzione.

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento.
Oltre alle attività con enti ed associazioni esterne, individuate in base ad avviso pubblico emanato dall'USR con requisiti e criteri definiti dal MIM, sono possibili anche le seguenti:
- partecipazione ai progetti di integrazione e/o approfondimento previsti per gli studenti e le studentesse con disabilità;
- partecipazione a particolari percorsi di educazione civica o di progetti finalizzati alla cittadinanza attiva, già presenti nel PTOF.

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente o della studentessa nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento

dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di maturità o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
(DPR 249/1998, art. 4, co. 7, 8, 8-bis e 8-ter, 8-sexies, 9 e 9-bis, modificato dal DPR del 21 novembre 2007, n. 235 e dal DPR del 08 agosto 2025, n. 134.)

Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
(DPR 249/1998, art. 4, co. 9-ter e 10, modificato dal DPR del 21 novembre 2007, n. 235 e dal DPR del 08 agosto 2025, n. 134.)

Premessi tali principi generali che si ispirano a quanto sancito dal D.P.R. n. 249 del 24/06/98 e alle modifiche apportate dal D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 e dal DPR del 08 agosto 2025, n. 134, riguardanti lo STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI nella scuola secondaria, viene stabilito il seguente Regolamento Disciplinare:

ART. 1

MANCANZE DISCIPLINARI

1. **Nel rispetto delle disposizioni normative citate, si considerano mancanze disciplinari**:
 a. La non regolare frequenza delle lezioni, a meno che non sia giustificata da comprovati motivi (DPR 249, art. 3, comma 1).
 b. I reiterati ingressi in ritardo, che comportano l'ammissione alla seconda ora.
 c. Il mancato assolvimento degli impegni di studio (DPR 249, art. 3, comma 1).
 d. L'essere sforniti, durante le lezioni, di quanto necessario all'attività didattica (es. libri di testo, scarpette di educazione fisica, l'occorrente per il disegno, ecc.)
 e. La permanenza ingiustificata di uno studente o di una studentessa in locali diversi da quelli in cui si svolgono le attività didattiche della classe.
 f. L'allontanamento dall'Istituto durante l'orario curriculare, senza il permesso esplicito e motivato concesso dal DS o da un suo delegato.
 g. L'assunzione di comportamenti irrispettosi nei confronti del DS, dei docenti, del personale tutto della scuola o dei compagni (DPR 249 art. 3, comma 2). Il comportamento irrispettoso può configurarsi sia in atti che in parole, lesivi della dignità e pregiudizievoli alla convivenza e al proficuo svolgimento delle attività didattiche. L'assunzione del comportamento irrispettoso nei confronti degli studenti e delle studentesse con disabilità è considerata aggravante.
 h. Non rispettare il divieto di fumo all'interno e nelle pertinenze dell'Istituto.
 i. Essere in possesso e/o usare sostanze stupefacenti o alcoliche**.**
 j. Essere in possesso e/o usare oggetti come coltellini tascabili, spray al peperoncino, e in ogni caso qualunque altro oggetto non previsto per attività didattica, potenzialmente offensivo, e dunque pericoloso, in quanto tale, per l' incolumità della comunità scolastica tutta.
 k. L'utilizzo improprio o avventato di ogni e qualsiasi tipo di attrezzatura o sussidio didattico e, in genere, di tutto quanto attiene alla sicurezza degli ambienti scolastici, ivi compresa l'apertura delle porte allarmate (DPR 249, art. 3 , comma 5).
 l. Il danneggiamento permanente o temporaneo, la distruzione, sottrazione o appropriazione di elementi dell'arredo scolastico, materiale librario, sussidi audiovisivi, materiale di laboratorio e di tutto quanto venga dato in uso agli studenti e alle studentesse. Manomissione della rete e dei software in uso nell'Istituto**.** (DPR 249, art. 3, comma 5).

m. Commissione di reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana e/o ingenerato pericolo per l'incolumità delle persone. Atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.

n. Il rifiuto di uniformarsi alle disposizioni impartite dal Consiglio d'Istituto, dal Consiglio di Classe o da un singolo docente, nonché dal personale scolastico.

o. L'utilizzo dello smartphone (o di smartwatch e di altri dispositivi simili) durante lo svolgimento dell'attività didattica e più in generale in orario scolastico, compresi intervalli e spostamenti interni alla scuola.
Ne sarà, invece, sempre ammesso l'uso nei casi in cui sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato come supporto agli studenti e alle studentesse con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per motivate necessità personali, (per es. motivi di salute preventivamente documentati) che devono essere comunicate formalmente al Dirigente Scolastico. In caso di esigenze di comunicazioni particolarmente urgenti tra studenti e famiglie durante lo svolgimento delle lezioni, sarà possibile utilizzare il telefono della scuola, previa autorizzazione del docente.
Esclusivamente per finalità didattiche resta ovviamente confermato l'impiego degli altri dispositivi tecnologici e digitali a supporto dell'innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento, come pc, tablet e lavagna elettronica, secondo le modalità programmate dalla scuola nell'esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa.

p. I comportamenti, opportunamente accertati, riconducibili a forme di bullismo e cyberbullismo.

2. In caso di uscite esterne della classe, trasferimenti dalla sede staccata dell'Istituto o di viaggi d'istruzione:

q. Qualsiasi allontanamento dal gruppo classe non autorizzato dai docenti accompagnatori.

r. Qualsiasi danneggiamento a cose comunque causato, sia in modo intenzionale che per leggerezza o irriflessività.

s. Qualsiasi tipo di intralcio o rallentamento causato all'ordinato e puntuale svolgimento dell'attività programmata, compreso l'uso dello smartphone (o di smartwatch e di altri dispositivi simili) non espressamente autorizzato dal docente accompagnatore.

ART. 2

SANZIONI

1. Per ciascuna delle mancanze disciplinari di cui all'art. 1 potranno essere irrogate le sanzioni qui di seguito graduate e suddivise a seconda della gravità delle infrazioni, dell'entità del danno causato, della volontarietà, della reiterazione o recidiva; la sanzione dovrà anche tenere conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano (DPR 249/1998, art. 4, comma 5 così come modificato dal D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 e dal DPR del 08 agosto 2025, n. 134):

Tabella A

Tipologie di mancanze	Descrizione della mancanza disciplinare	Sanzione	Organo deputato ad irrogare la sanzione
Mancanza nell'assolvimento dei doveri scolastici	**a)** La non regolare frequenza delle lezioni, a meno che non sia giustificata da comprovati motivi; **b)** I reiterati ingressi in ritardo che comportano	**Richiamo verbale** se reiterate: **Annotazione** sul Registro elettronico	Docente Docente coordinatore

	l'ammissione alla seconda ora; **c)** Il mancato assolvimento degli impegni di studio (DPR 249, art. 3, comma 1) **d)** L'essere sforniti, durante le lezioni, di quanto necessario all'attività didattica (es.: libri di testo, scarpette di educazione fisica, l'occorrente per il disegno, ecc.)		

Tabella B

Tipologie di mancanze	Descrizione della mancanza disciplinare	Sanzione	Organo deputato ad irrogare la sanzione
Comportamento non rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e degli studenti e delle studentesse	**e)** La permanenza ingiustificata di uno studente o di una studentessa in locali diversi da quelli in cui si svolgono le attività didattiche della classe;	**Nota disciplinare su RE di gravità 1**. In caso di reiterazione, **nota disciplinare su RE di gravità 2**	Docente Docente coordinatore
	f) L'allontanamento dall'Istituto durante l'orario curriculare, senza il permesso esplicit e motivato concesso dal DS o da un suo delegato;	**Nota disciplinare su RE di gravità 5** In caso di reiterazione, **sanzione disciplinare di allontanamento dalle lezioni fino a 2 gg** con partecipazione ad attività di approfondimento, riportate in elenco in premessa.	Docente Docente coordinatore Consiglio di classe
	g) L'assunzione di comportamenti irrispettosi nei confronti del DS, dei docenti, del personale tutto della scuola o dei/delle compagni/e (DPR 249 art. 3, comma 2). Il comportamento irrispettoso può configurarsi sia in atti che in parole, lesivi	**Nota disciplinare su RE di gravità da 3 a 5** In caso di reiterazione, **sanzione disciplinare di allontanamento dalle lezioni fino a 2 gg con partecipazione ad attività di approfondimento**, riportate in elenco in premessa.	Docente Docente coordinatore Consiglio di classe

	della dignità e pregiudizievoli alla convivenza e al proficuo svolgimento delle attività didattiche. L'assunzione del comportamento irrispettoso nei confronti degli studenti e delle studentesse con disabilità è considerata aggravante.		

Tabella C

Tipologia di mancanze	Descrizione della mancanza disciplinare	Sanzione	Organo deputato ad irrogare la sanzione
Non osservanza di disposizioni normative e/o organizzative e comportamenti che configurano ipotesi di reato.	**h)** Non rispettare il divieto di fumo all'interno e nelle pertinenze dell'Istituto	**Nota disciplinare su RE di gravità da 3 a 4** con comunicazione alla famiglia La sanzione disciplinare è abbinata ad una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dalla L. 16 gennaio 2003 n.3, art. 51 e dal D.L. n. 104/2013 art.4	Docente Dirigente Scolastico Docente Preposto responsabile
	i) Essere in possesso e/o usare sostanze stupefacenti o alcooliche	**Nota disciplinare su RE di gravità 5** e **sanzione disciplinare di allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 gg con partecipazione ad attività di ciattadinanza attiva e solidale**, riportate in elenco in premessa.	Docente Docente Coordinatore Consiglio di classe
	j) Essere in possesso e/o usare oggetti come coltellini tascabili, spray al peperoncino, e in ogni caso qualunque altro oggetto non previsto per attività	**Nota disciplinare su RE di gravità 5** **e sanzione disciplinare di allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 gg con partecipazione ad attività di**	Docente Docente Coordinatore Consiglio di classe

	didattica, potenzialmente offensivo, e dunque pericoloso, in quanto tale, per l' incolumità della comunità scolastica tutta.	**ciattadinanza attiva e solidale**, riportate in elenco in premessa.	
	k) L'utilizzo improprio o avventato di ogni e qualsiasi tipo di attrezzatura o sussidio didattico e, in genere, di tutto quanto attiene alla sicurezza degli ambienti scolastici, ivi compresa l'apertura delle porte allarmate (DPR 249, art. 3 , comma 5).	**Nota disciplinare su RE di gravità 5** In caso di reiterazione: **sanzione disciplinare di allontanamento dalle lezioni fino a 2 gg con partecipazione ad attività di approfondimento**, riportate in elenco in premessa.	Docente Docente Coordinatore Dirigente Scolastico Consiglio di classe
	l) Il danneggiamento permanente o temporaneo, la distruzione, sottrazione o appropriazione di elementi dell'arredo scolastico, materiale librario, sussidi audiovisivi, materiale di laboratorio e di tutto quanto venga dato in uso agli studenti e alle studentesse. Manomissione della rete e dei software in uso nell'Istituto (DPR 249, art. 3, comma 5).	**Nota disciplinare su RE di gravità 5** **e sanzione disciplinare di allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 gg con partecipazione ad attività di cittadinanza attiva e solidale**, riportate in elenco in premessa.	Docente Docente Coordinatore Dirigente Scolastico Consiglio di classe
	m) Commissione di reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana e/o ingenerano pericolo per l'incolumità delle persone. Atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.	**Nota disciplinare su RE di gravità 5** **e sanzione disciplinare di allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 gg.**	Docente Docente Coordinatore Dirigente Scolastico Consiglio di Istituto

	n) Il rifiuto di uniformarsi alle disposizioni impartite dal DS, dal Consiglio di Classe o da un singolo docente, nonché dal personale scolastico.	**Nota disciplinare su RE di gravità da 1 a 5** In caso di reiterazione: **sanzione disciplinare di allontanamento dalle lezioni fino a 2 gg con partecipazione ad attività di approfondimento**, riportate in elenco in premessa.	Docente Docente Coordinatore Dirigente Scolastico Consiglio di classe
	o) L'utilizzo dello smartphone (o di smartwatch e di altri dispositivi simili) durante lo svolgimento dell'attività didattica e più in generale in orario scolastico compresi intervalli e spostamenti interni alla scuola.	**Nota disciplinare su RE di gravità da 1 a 5, con invito a riporre lo smartphone (o smartwatch o altro dispositivo simile) spento nello zaino.** In caso di reiterazione, **sanzione disciplinare di allontanamento dalle lezioni fino a 2 gg con partecipazione ad attività di approfondimento**, riportate in elenco in premessa.	Docente Docente Coordinatore Dirigente Scolastico Consiglio di classe
	p) I comportamenti, opportunamente accertati, riconducibili a forme di bullismo e cyberbullismo.	**Nota disciplinare su RE di gravità 5** **e sanzione disciplinare di allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 gg con partecipazione ad attività di cittadinanza attiva e solidale**, riportate in elenco in premessa.	Docente Docente Coordinatore Consiglio di classe
	q) Qualsiasi allontanamento dal gruppo classe non autorizzato dai docenti accompagnatori.	**Nota disciplinare su RE di gravità 5** **e sanzione disciplinare di allontanamento dalle lezioni fino a 2 gg con partecipazione ad attività di approfondimento**, riportate in elenco in premessa.	Docente Docente Coordinatore Consiglio di classe

	r) Qualsiasi danneggiamento a cose comunque causato, sia in modo intenzionale che per leggerezza o irriflessività.	**Nota disciplinare su RE di gravità 5 e sanzione disciplinare di allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 gg con partecipazione ad attività di cittadinanza attiva e solidale**, riportate in elenco in premessa.	Docente Docente Coordinatore Dirigente Scolastico Consiglio di classe
	s) Qualsiasi tipo di intralcio o rallentamento causato all'ordinato e puntuale svolgimento dell'attività programmata, compreso l'uso dello smartphone (o di smartwatch e di altri dispositivi simili) non espressamente autorizzato dal docente accompagnatore.	**Nota disciplinare su RE di gravità da 1 a 5**	Docente Docente Coordinatore Dirigente Scolastico

2. **Sanzione accessoria dell'esclusione dai viaggi di istruzione e/o visite guidate.** (Integrazione introdotta su proposta del Collegio docenti del 23/09/2026 e approvata con delibera n. …del Consiglio di Istituto del……

a) In presenza di infrazioni di particolare gravità per le quali sia comminata la sanzione dell'allontanamento temporaneo dalle lezioni (ai sensi del presente Regolamento), il Consiglio di Classe può deliberare, con specifica e motivata decisione, l'applicazione della sanzione accessoria dell'esclusione dai viaggi di istruzione e/o dalle visite guidate, tenendo conto della gravità della condotta, delle esigenze di sicurezza e del percorso rieducativo dello/della studente/studentessa;

b) per le sanzioni di competenza del Consiglio di Istituto (superiori a 15 giorni o nei casi di cui all'art. 4, cc. 6 e 9 del D.P.R. 249/1998), l'eventuale sanzione accessoria dell'esclusione dai viaggi di istruzione e/o dalle visite guidate è deliberata dal Consiglio di Istituto, su proposta motivata del Consiglio di Classe, tenendo conto della gravità della condotta, delle esigenze di sicurezza e del percorso rieducativo dello/della studente/studentessa.

ART. 3

ORGANI IRROGANTI

Le sanzioni saranno irrogate dagli organi indicati nelle tabelle di cui all'art. 2 c. 1 e nella integrazione prevista al c. 2 dell'art 2.
Si precisa che le sanzioni che comportano allontanamento dalle lezioni sono adottati dal consiglio di classe.
Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.

Spetterà, altresì, al Consiglio d'Istituto irrogare le sanzioni quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
In queste ipotesi, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
(DPR 249/1998, art. 4, co. 9 e 9-bis, modificato dal DPR del 21 novembre 2007, n. 235 e dal DPR del 08 agosto 2025, n. 134.)
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. (DPR 249/1998, art. 4, comma 11, modificato dal DPR del 21 novembre 2007, n. 235 e dal DPR del 08 agosto 2025, n. 134.)

ART. 4

PROCEDIMENTI

L'azione disciplinare verso gli studenti e le studentesse esercitata dalla scuola costituisce provvedimento amministrativo, pertanto ad esso si applica la normativa introdotta dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni.

1. Il docente che, accertata la mancanza disciplinare, irroga la sanzione, nel caso ravvisi la necessità che venga irrogata una sanzione superiore, riferisce al coordinatore della classe. Questi, accertata la mancanza, riferisce al Dirigente che, entro tre giorni, convocherà il Consiglio di classe.
2. Qualora il responsabile della mancanza sia stato individuato in maniera chiara e inequivocabile, il docente coordinatore, ha l'obbligo di ascoltarlo, al fine di riceverne ogni spiegazione e/o giustificazione.
3. La convocazione va notificata allo studente che ha facoltà di:
 a) rispondere agli addebiti per iscritto nel termine di 48 ore dalla data di convocazione;
 b) produrre prove e testimonianze;
 c) essere ascoltato e assistito da un rappresentante degli studenti o da uno dei genitori (la presenza di uno dei genitori è obbligatoria se trattasi di minorenni);
4. Il Consiglio può anche proporre allo studente, durante l'audizione, di convertire la eventuale sanzione in attività a favore della comunità scolastica (DPR 249/1998, art. 4 , comma 5, modificato dal DPR del 21 novembre 2007, n. 235 e dal DPR del 08 agosto 2025, n. 134.).
5. Il Consiglio perviene quindi, nel termine di dieci giorni dalla prima seduta, a irrogare la sanzione e a stenderne il dispositivo; esso dovrà contenere in maniera chiara ed esplicita le motivazioni che ne hanno resa necessaria l'irrogazione; dovrà infine esservi indicata la persona a cui è demandato l'incarico di vigilare sul suo effettivo adempimento.
6. Del dispositivo verrà data immediata comunicazione all'interessato e, per conoscenza, a quanti esercitino la patria potestà.
7. Per le sanzioni di competenza del Consiglio di Istituto il docente coordinatore della classe, acquisiti tutti gli elementi disponibili e sentito il responsabile, relazionerà al Consiglio di Istituto; in tale occasione non possono prendere parte alla seduta i membri del Consiglio che siano a qualsiasi titolo coinvolti nel procedimento; di esso verrà decretata la surroga nelle forme previste.
8. Tutte le sanzioni disciplinari vengono inserite nel fascicolo personale dello studente o studentessa e sono poi sottoposte alle disposizioni di legge in materia di dati sensibili (D.lgs. 196/2003).

ART. 5

IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche. (DPR 249/1998, art. 5, comma 1, modificato dal DPR del 21 novembre 2007, n. 235 e dal DPR del 08 agosto 2025, n. 134.).

ART. 6
ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di Garanzia interno alla scuola è composto dal D.S., che ne assume la presidenza, e da ulteriori tre membri effettivi e altrettanti supplenti da convocare in caso di assenza o incompatibilità: un docente designato dal consiglio di istituto, un rappresentante eletto dagli studenti e un rappresentante eletto dai genitori.
L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
Qualora l'avente diritto avanzi ricorso, che deve essere presentato per iscritto, il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare in tempi brevi mediante lettera i Componenti dell'Organo di Garanzia e prendere le proprie decisioni entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.
La Convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante.
Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Eventuali assenze devono essere comunicate, anche per le vie brevi, al Presidente, in tempo utile per procedere alla convocazione del membro supplente.
Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è ammessa l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale valutazione dell'oggetto dell'Ordine del giorno.
Dell'esito del ricorso va data comunicazione scritta all'interessato.

L'Organo di garanzia regionale.
Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti e dalle studentesse o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti.
La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.
L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
Il parere dell'organo di garanzia regionale è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso. L'organo di garanzia regionale resta in carica per due anni scolastici.